



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARI E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DEGLI STESSI

(Ultima modificazione: D.R. n. 2212 del 25 Ottobre 2016)

ART. 1

DEFINIZIONI

1. L'Università degli Studi di Messina, di seguito indicata anche soltanto Università, in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs del 27.7.1999, n° 297 e del D.M. di attuazione del 8.8.2000, n° 593 e succ. integr.e modificazioni, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati "Spin-Off" Universitari, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi. Non sono configurabili quali "Spin Off" quelle società che svolgono, con carattere di prevalenza, attività professionali.
2. Sono definiti "Spin Off dell'Università degli Studi di Messina", quelle società, per azioni od a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al 1° comma, nelle quali l'Università sia titolare di quote di partecipazione.
3. Sono, altresì, definiti "Spin Off Accademici", quelle società per azioni od a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al 1° comma, nelle quali l'Università non abbia sottoscritto una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente uno dei soggetti di cui all'art. 2, 1° comma, del presente Regolamento.
4. L'Università può rendere disponibili agli "Spin Off" una serie di servizi per facilitare l'avvio ed il primo sviluppo dell'impresa.
5. Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime di autorizzazioni del personale dell'Ateneo, verranno regolamentate dalle disposizioni seguenti.

ART. 2

SOCI PROPONENTI E SOCI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno "Spin Off" può essere proposta da uno o più docenti e/o ricercatori dell'Università degli Studi di Messina. I soggetti proponenti devono partecipare al capitale sociale dello "Spin Off" ed assumono la qualità di soci fondatori.
2. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello "Spin Off" i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di studio e di ricerca, titolari di borse di studio di qualsiasi tipo destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
 - b) laureati, specializzati e dottori di ricerca, da non più di 18 mesi e studenti impegnati in una attività di ricerca, certificata da uno dei soggetti proponenti, coerente con l'oggetto sociale dello "Spin Off";
 - c) oltre ai soggetti proponenti, possono essere soci degli "Spin Off" altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, interni all'Università od esterni ad essa, appartenenti al mondo dell'impresa, della finanza, delle istituzioni e gli altri soggetti previsti all'art. 11, comma 3° del D.M. n° 593 del 8.8.2000.

ART. 3

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO “SPIN OFF”

1. Per ottenere l'autorizzazione a costituire uno “Spin Off”, i proponenti dovranno stilare un progetto di “Spin Off” comprendente, se trattasi di “Spin Off” partecipato, il seguente contenuto minimo:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del prodotto o servizio che si intende offrire attraverso una descrizione dettagliata del progetto di ricerca e delle sue potenzialità di sviluppo;
 - b) esaustive informazioni relative al mercato di riferimento;
 - c) esaustive informazioni su come lo “Spin Off” intenda organizzarsi per fornire al mercato i propri prodotti o servizi, con particolare riguardo alle risorse produttive, agli spazi ed ai macchinari e/o attrezzature necessarie, specificando se saranno di proprietà dello “Spin Off” o di terzi;
 - d) esaustive informazioni circa il piano finanziario;
 - e) descrizione dettagliata dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno dallo svolgimento delle attività di “Spin Off”.
2. Oltre al business plan, il progetto di “Spin Off” dovrà contenere la bozza di Convenzione tra lo “Spin Off” e l'Università tramite la quale verranno disciplinati i rapporti e le relazioni tra i due soggetti.
3. Il progetto di “Spin Off” dovrà, altresì, indicare se i proponenti richiedano la partecipazione dell'Università al capitale sociale, intendendo, dunque, costituire uno “Spin Off” partecipato, ovvero se non la richiedano, intendendo costituire uno “Spin Off” accademico.
4. I proponenti sottoporranno il progetto di “Spin Off” all'approvazione di una apposita Commissione, che sarà denominata “Commissione Spin Off”.

ART. 4

COMMISSIONE SPIN OFF

1. E' istituita una “Commissione Spin Off”, presieduta dal Rettore o suo delegato e composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato, dal Direttore generale dell'I.L.O. o suo delegato e da altri due membri nominati dal Senato Accademico.
Tale Commissione durerà in carica tre anni accademici.
2. Per un approfondito esame delle specifiche domande di costituzione di “Spin Off”, o quando lo ritenga opportuno, la Commissione potrà invitare ai suoi lavori, per consulenza, esperti in specifici settori, anche esterni all'Ateneo.
3. La Commissione, al fine di emanare il proprio parere, avrà, in particolare, il compito di:
 - a) istruire e valutare le domande per la costituzione di “Spin Off” con particolare riferimento alla qualità scientifica del progetto ed alle sue possibilità, alla composizione del capitale sociale, all'impegno dei proponenti, all'impegno ed alla opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno lavorativo, alla coerenza complessiva della richiesta;
 - b) valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università allo “Spin Off” ed, in caso di esito positivo, identificare la quota di partecipazione dell'Ateneo, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) valutare la presenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'ammissione alla partecipazione allo “Spin Off”;
 - d) indicare, acquisiti i pareri delle strutture interessate, le condizioni di cui all'art.5 del presente Regolamento;
 - e) valutare i possibili conflitti di interesse, invitando i proponenti ad individuare le eventuali incompatibilità e porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a prevenirli e risolverli prontamente;
 - f) valutare le proposte di convenzione ai fini dell'utilizzazione delle strutture e del personale dell'Università, nonché, per gli “Spin Off” partecipati, il contratto di licenza per l'uso del logo, di cui prescrive le cautele, le condizioni e gli eventuali limiti.
4. La Commissione esercita la vigilanza sul regolare andamento dell'attività degli “Spin Off” anche valendosi del personale e delle strutture Universitarie.

5. Delle valutazioni della Commissione è data immediata comunicazione al C.d.A, al Senato Accademico, nonché alla Facoltà ed al Dipartimento interessati al progetto di “Spin Off”.

ART. 5

PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’

1. Il presente articolo si applica integralmente alla sola ipotesi in cui l’Università partecipi allo “Spin Off” in qualità di titolare di quote sociali.

2. Il C.d.A, sentita la “Commissione Spin Off”, delibera in merito alla partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale dello “Spin Off”.

3. Tale percentuale, che potrà consistere, anche esclusivamente, nel conferimento di beni in natura, non potrà, comunque, superare il 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità, il C.d.A disponga diversamente.

4. La percentuale di partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell’Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi di amministrazione e di controllo dello “Spin Off”. A tal fine, lo statuto della nuova società di “Spin Off” dovrà, tra l’altro, prevedere che:

a) in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle azioni o quote, spetti ai soci dello “Spin Off”, tra cui l’Università, il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove tale prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato degli altri soci e, dunque, anche dell’Università;

b) le azioni o quote dell’Università nello “Spin Off”, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite;

c) vi sia un C.d.A e non un Amministratore Unico;

d) vi sia un Collegio Sindacale o, quando consentito dalla legge, un Revisore nominato dall’Università;

e) la nomina dei componenti del C.d.A e del Collegio Sindacale avvenga in modo tale che, almeno un componente dell’organo amministrativo e di quello di controllo sia nominato dall’Università ai sensi dell’art. 2458 e segg. del Codice Civile, fermo restando che, qualora il C.d.A sia composto da più di tre componenti, all’Università competa la nomina di due componenti;

f) in caso di modificazione delle condizioni statutarie previste dal presente Regolamento, venga riconosciuto, all’Università, unilaterale diritto di recesso;

g) qualora vengano meno le condizioni previste per l’attivazione dello “Spin Off dell’Università degli Studi di Messina”, sia a questa riconosciuto il diritto unilaterale di recesso.

5. I soci dello “Spin Off” dovranno, inoltre, sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, tramite i quali si preveda che:

a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall’Università, debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite stesse;

b) allo scadere dei patti parasociali ed in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di mutamenti significativi dell’oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste dal presente Regolamento o nell’ipotesi di cui alla lettera f) del comma precedente, venga riconosciuta all’Università, a sua scelta, oltre che il diritto di recesso, anche una opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa tra le parti od, in caso di disaccordo, determinato da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale di Messina, tenuto conto del valore di mercato dello “Spin Off”. Il prezzo, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;

c) la remunerazione per l’attività, a qualsiasi titolo, prestata dai soci in favore dello “Spin Off”, non potrà eccedere quanto usualmente praticato sul mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l’attribuzione ai soci di vantaggi diretti od indiretti derivanti dal controllo dello “Spin Off” o, comunque, strumento di discriminazione o pregiudizio;

d) i soci non possono deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendessero necessari in seguito alla riduzione per perdite, senza il preventivo consenso dell’Università.

6. Lo statuto dello “Spin Off” in forma di società per azioni dovrà contenere:

- a) clausola che escluda il requisito di una quota di possesso del capitale sociale per l’impugnazione delle delibere annullabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2377, 2° comma, Cod. Civile;
- b) clausola che consenta, in ogni caso, all’Università la denuncia al Tribunale ex art. 2409 Cod. Civile.

ART. 6

PARTECIPAZIONE DEI PROPONENTI E DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

1. La partecipazione del personale universitario alla costituzione di “Spin Off”, siano essi partecipati che accademici, la compatibilità di tale partecipazione con le normali funzioni didattiche e di ricerca e gli eventuali compensi, saranno disciplinati attraverso la stipula di una apposita Convenzione, approvata dal C.d.A e dal Senato Accademico, sentita la Commissione Spin Off.

2. La citata Convenzione dovrà, tra l’altro, prevedere che:

- a) a garanzia della buona riuscita dell’iniziativa, del perseguimento degli obiettivi prefissati ed a salvaguardia della partecipazione dello stesso Ateneo, il personale che ha proposto l’attivazione di uno “Spin Off”, dovrà partecipare al suo capitale ed impegnarsi a non cedere, separatamente dall’Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello “Spin Off”;
- b) il docente e/o ricercatore a tempo pieno, che abbia proposto ed ottenuto l’attivazione di uno “Spin Off”, ottiene, automaticamente, per effetto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 del presente Regolamento, l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività in favore dello “Spin Off”. Tale attività, tuttavia, non potrà mai qualificarsi rapporto di lavoro subordinato ed il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca;
- c) il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, non socio, che intende collaborare con le attività di “Spin Off”, dovrà richiedere l’autorizzazione prevista dalle normative vigenti;
- d) il docente e/o ricercatore a tempo pieno, socio dello “Spin Off”, non può assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore delegato con poteri di rappresentanza dello “Spin Off” stesso, ma può rivestire l’incarico di Consigliere di Amministrazione, anche con eventuali e preventivamente autorizzate deleghe operative, nel rispetto del regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca;
- e) il docente e/o ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione, è, comunque, soggetto ai vincoli imposti dal presente Regolamento;
- f) qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la compatibilità di detta attività in favore dello “Spin Off” con le funzioni di didattica e di ricerca, il docente e/o ricercatore che non operi a tempo definito o che non abbia richiesto ed ottenuto di essere posto in aspettativa senza assegni, dovrà, immediatamente, cessare lo svolgimento dell’attività resa in favore dello “Spin Off”, salvo, in ogni caso, il diritto di conservare la propria, eventuale, partecipazione sociale;
- g) il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio ed il Direttore del Dipartimento di afferenza, vigileranno sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di didattica e di ricerca;
- h) gli assegnisti di ricerca ed i titolari di borse di studio potranno svolgere attività in favore dello “Spin Off”, retribuita o non retribuita, sentito il tutor e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento;
- i) i dottorandi di ricerca potranno svolgere attività in favore dello “Spin Off”, retribuita o non retribuita, sentito il tutor, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato;
- j) è fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che svolga attività in favore dello “Spin Off” di operare, anche occasionalmente e/o indirettamente e/o per interposta persona, per imprese od enti che svolgano attività in concorrenza con le iniziative dello “Spin Off” stesso. E’, altresì, fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore, che partecipi allo “Spin Off”, di

svolgere attività di ricerca in conto terzi, di cui all'art. 66 del D.P.R. n° 382/80, che l'Università svolga con enti pubblici e/o privati, in concorrenza con quella dello "Spin Off";

k) il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno "Spin Off" intenda partecipare alla compagine sociale, svolgendo attività retribuita in favore dello stesso, dovrà richiedere, agli organi competenti, la relativa autorizzazione;

l) il personale tecnico-amministrativo potrà svolgere in favore dello "Spin Off" attività retribuita, purchè meramente occasionale, al di fuori del normale orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo;

m) il personale dell'Università che partecipi a qualsiasi titolo allo "Spin Off", dovrà comunicare allo stesso Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualsiasi titolo percepiti dallo "Spin Off";

n) la società "Spin Off" comunica, al termine di ciascun anno, all'Università, i compensi erogati al personale Universitario che partecipa, a qualunque titolo allo "Spin Off", secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11 del D.Lgs 30.3.2001, n° 165.

ART. 7

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DI "SPIN OFF ACCADEMICI"

1. La procedura di costituzione di "Spin Off Accademici", società costituite e/o partecipate dal personale docente e/o ricercatore dell'Ateneo, al capitale delle quali l'Università non partecipa, è disciplinata, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui agli artt n° 2, 3, 4 e 6 del presente Regolamento.

2. Le società di cui all'art. n° 1, 3° comma del presente Regolamento, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, dovranno, comunque, rispettare le seguenti disposizioni:

a) obbligo, per il docente e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che intenda prestare la propria opera, a qualsiasi titolo, in favore di tale società, di richiedere all'Università apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente e sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca,

b) obbligo, per il docente e/o ricercatore, in regime di tempo pieno, di richiedere, di volta in volta, apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, a percepire compensi dallo "Spin Off" per l'attività svolta;

c) obbligo, per il personale tecnico-amministrativo, di richiedere, di volta in volta, l'autorizzazione del Direttore Amministrativo, a svolgere, in favore dello "Spin Off", attività retribuita o non retribuita, purchè meramente occasionale ed al di fuori del normale orario di lavoro;

d) obbligo, per il docente e/o ricercatore, in regime di tempo pieno e membro del C.d.A dello "Spin Off", di richiedere, espressamente e di volta in volta, l'autorizzazione degli Organi competenti al fine di poter ottenere le eventuali deleghe operative di cui all'art. 6, 2° comma, lett. "D" del presente Regolamento;

e) tutto il personale dipendente dell'Ateneo è, comunque, tenuto al rispetto del divieto di porre in essere attività in concorrenza con quella dello "Spin Off".

ART. 8

PERMANENZA DELLO "SPIN OFF" ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

La permanenza degli "Spin Off" all'interno delle strutture Universitarie è stabilita nella durata massima di tre anni e potrà essere prorogata, previo parere della Commissione Spin Off e dal Consiglio della struttura ospitante, dal C.d.A dell'Ateneo, per un ulteriore periodo di anni tre, ricorrendone particolari ragioni di convenienza e/o opportunità.

ART. 9

RAPPORTI TRA UNIVERSITA' E SPIN OFF

1. I rapporti tra l'Università e gli "Spin Off", siano essi partecipati o meno dall'Università degli Studi di Messina, saranno regolati da apposita Convenzione, sottoscritta, in caso di "Spin Off" partecipati, contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della nuova società "Spin Off", che disciplinerà, tra l'altro, l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale.

2. Tale Convenzione, della durata di anni tre, rinnovabile su autorizzazione del C.d.A dell'Ateneo, sentita la Commissione Spin Off ed il Senato Accademico, dovrà, tra l'altro, disciplinare i seguenti aspetti:

a) modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature, stabilendone l'eventuale prezzo e/o gli oneri derivanti dall'utilizzo;

b) l'indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizia, etc.) che gli "Spin Off" dovranno rimborsare per l'utilizzo delle strutture;

c) per gli "Spin Off Accademici" la possibilità di evolvere, nel rispetto delle procedure di costituzione di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, al rango di "Spin Off dell'Università degli studi di Messina";

d) l'eventuale obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per danni a persone e/o a cose, ivi incluso il personale universitario ed i beni mobili ed immobili dell'Ateneo;

e) l'impegno ad ospitare presso le aziende di "Spin Off" gli allievi di corsi di laurea di I e II Livello, dottorati di ricerca ed altre attività istituzionali per i periodi di tirocini formativi eventualmente previsti dai rispettivi regolamenti didattici;

f) le modalità d'uso del logo dell'Università degli Studi di Messina, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10, prevedendo, altresì, le garanzie a mantenere indenne e manlevare l'Università da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;

g) i servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli "Spin Off", specificandone l'onere economico;

h) l'obbligo dello "Spin Off" di fornire all'Università ogni informazione utile sull'attività della società di "Spin Off" al fine di una corretta valutazione dell'andamento della stessa e di ogni eventuale incompatibilità tra le attività sociali e gli altri scopi istituzionali dell'Ateneo;

i) l'eventuale modalità di partecipazione dell'Università al capitale sociale dello "Spin Off"

ART. 10 (ABROGATO)

ART. 11 PROPRIETA' INTELLETTUALE

Nelle more dell'emanazione del Regolamento per la tutela della proprietà intellettuale dell'Ateneo, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dagli "Spin Off" sarà disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale, emanato con D.Lgs del 10.2.2005, n° 30, pubblicato in G.U. n° 52 del 4.3.2005, S. O. n° 28 e, comunque, dalle vigenti normative in materia.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione e ne verrà data pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.